



Federazione Gomma Plastica

STATUTO

Approvato dall'Assemblea il 23 giugno 2017

20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 02439281 – Fax 02435432
Email: info@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

TITOLO I PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 - Vision e mission

La Federazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini e delle Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche ed Affini - in forma abbreviata Federazione Gomma Plastica - con sede in Milano, Via San Vittore 36, è la Federazione delle Imprese che operano nei settori della produzione di manufatti a matrice polimerica, gomma, materie plastiche e affini, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

La Federazione Gomma Plastica è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti.

Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

La Federazione Gomma Plastica è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Adotta un codice etico di base e orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine la Federazione Gomma Plastica è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 - Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema, di cui all'articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, la Federazione Gomma Plastica persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano economico, sindacale e legale;
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
3. stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
4. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
6. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
7. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
8. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
9. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Su delibera del Consiglio Generale ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

La Federazione Gomma Plastica non persegue fini di lucro.

Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II SOCI

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della Federazione Gomma Plastica, possono aderire come soci effettivi le Imprese che esercitano la produzione e/o la commercializzazione di manufatti a matrice polimerica aventi produzione in Italia, o in altro Stato che faccia parte di una delle Aree di libero scambio in Europa, purché costituite sul territorio nazionale in una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale.

Tali imprese devono:

- a) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- b) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dalla Federazione Gomma Plastica, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle Imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

Possono inoltre aderire alla Federazione Gomma Plastica, in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese della Federazione e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Articolo 4 - Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di due anni e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 5 - Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dalla Federazione Gomma Plastica e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione alla Federazione Gomma Plastica ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dalla Federazione Gomma Plastica ovvero da altra componente del sistema, senza un preventivo coordinamento con la Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute, dal Consiglio di Presidenza, concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi.

Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo 6 - Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci.

Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli Organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III GOVERNANCE

Articolo 7 - Organi associativi

Sono organi della Federazione Gomma Plastica:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai Rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato alla Federazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato e secondo una progressione, approvata dal Consiglio Generale e ratificata dall'Assemblea, che deve assicurare un'equilibrata rappresentanza delle tipologie dimensionali/merceologiche di cui si compone la base associativa.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili;
3. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
4. modificare il presente statuto;
5. deliberare lo scioglimento della Federazione e nominare uno o più liquidatori;
6. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre dell' anno successivo.

Articolo 9 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici e dai seguenti componenti;

- b) sedici Componenti elettivi, nominati dalle Assemblee delle Associazioni, otto per ciascuna Associazione di Settore, rappresentativi dei Gruppi Merceologici costituiti in seno alla Federazione e delle tipologie dimensionali delle Aziende associate;
- c) due Rappresentanti Generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura eventualmente indicata nel Regolamento di attuazione del presente Statuto; comunque sarà obbligatorio raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire e limitare a uno il numero di preferenze da esprimere.

Ulteriori due componenti saranno inoltre nominati, e in caso di necessità sostituiti, direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Proviviri.

Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

E' ammessa la rielezione allo stesso titolo per un solo quadriennio successivo a quello della prima elezione.

Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni quattro mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
3. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

4. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
5. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
6. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
7. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali;
8. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
9. deliberare sulle domande di adesione respinte dal Comitato di Presidenza;
10. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
11. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e Associazioni e decidere la costituzione delle stesse;
12. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle Imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
13. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
14. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 10 - Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, fino a 5 Vice Presidenti elettivi, due dei quali indicati, in quanto Presidenti, dalle Associazioni di Settore e uno dei quali Vicario permanente che apparterrà ad una Componente associativa diversa dal Presidente, tutti con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari.

L'ultimo Past President, in possesso dei requisiti di cui all' art. 9, partecipa come invitato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo della Federazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti e i Componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei Componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Federazione;
2. dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
4. deliberare sulle domande di adesione;
5. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni della Federazione;
7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
9. nominare e revocare il Direttore Generale della Federazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
10. deliberare le sanzioni di sospensione;
11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente, scelto con meccanismo di alternanza tra i Comparti gomma e materie plastiche salvo esplicita rinuncia del Consiglio Generale dell'Associazione corrispondente, è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio;

2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.

In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 12 - Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri scelti tra imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri.

La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Articolo 13 - Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato.

Sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie

di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione/Federazione e che non si siano potute definire bonariamente.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto.

L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 14 - Istituzione

Nell'ambito della Federazione operano l'Associazione fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici ed Affini – ASSOGOMMA – e l'Unione Nazionale delle Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche ed Affini – UNIONPLAST -.

La costituzione nell'ambito della Federazione o l'adesione ad essa di altre Associazioni di Settore sono approvate con delibere del Consiglio Generale, su

proposta del Consiglio di Presidenza, secondo criteri di affinità merceologica e di massima aggregazione.

In caso di adesione il rapporto associativo si instaura comunque con la Federazione.

L'inquadramento delle Imprese associate nelle Associazioni di settore viene deliberato dal Consiglio di Presidenza della Federazione al momento della loro adesione alla medesima.

Le Associazioni di Settore, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Federazione, possono aderire ad Associazioni nazionali, comunitarie ed internazionali o ad altre Organizzazioni di interesse specifico del settore purché non vi aderisca la Federazione anche in loro rappresentanza.

Articolo 15 - Attribuzioni delle Associazioni di Settore

Alle Associazioni di Settore sono affidate la tutela dei rispettivi Settori di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse dei Settori medesimi.

Le Associazioni di Settore gestiscono, su delega della Federazione, la rappresentanza verso istituzioni ed enti pubblici o privati per le tematiche di loro specifico interesse settoriale.

L'esercizio della delega prevede, nel regolamento di attuazione del presente Statuto, specifiche forme di coordinamento e di reportistica.

Le Associazioni di Settore possono deliberare contributi a carico delle Imprese appartenenti al Settore medesimo per sopperire alle loro specifiche esigenze.

Le relative delibere debbono essere notificate in via preventiva alla Federazione, che provvede all'amministrazione, anche ai fini della loro coerente esposizione nel bilancio.

Articolo 16 - Statuti delle Associazioni di Settore

Le Associazioni di Settore operano sulla base di Statuti deliberati dalle rispettive Assemblee dei Soci e soggetti alla ratifica del Consiglio Generale della Federazione, anche per le eventuali modificazioni.

Gli Statuti delle Associazioni di Settore devono improntarsi ai medesimi principi del presente Statuto, anche per quanto riguarda l'accesso alle cariche.

In caso di scioglimento della Federazione, le eventuali modifiche agli Statuti delle Associazioni di Settore sono soggette solo all'approvazione della loro Assemblea.

TITOLO V FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 17 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale, con esclusione dei dirigenti.

Dirige tutte le attività della Federazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 18 - Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- a) contributi e quote di ammissione;
- b) gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c) gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) le erogazioni o i lasciti.

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

Articolo 19 - Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione del Presidente.

Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione dei Revisori Contabili.

Il bilancio della Federazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale della Federazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 20 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, al quale dovranno conformarsi le Associazioni merceologiche, si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

Norma transitoria

Gli otto Componenti del Consiglio Generale nominati ai sensi dell'art. 9 degli Statuti di Assogomma e di Unionplast e i due Componenti del medesimo Consiglio nominati ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della Federazione Gomma Plastica rimangono in carica per il triennio 2017/2020.

Milano, 23 giugno 2017 – Assemblea Federazione Gomma Plastica

F.to Filippo Giuseppe Bettini – Presidente

F.to Bonsignori Angelo – Segretario verbalizzante l'Assemblea Federazione Gomma Plastica 23.06.2017